

Comodato - comodatario - uso della cosa - spese - Cass. n. 15699/2018

Spese di manutenzione straordinaria non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e urgenti - Diritto al rimborso da parte del comodatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretendere il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha disatteso la pretesa del comodatario di insinuare al passivo del fallimento le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato dal socio illimitatamente responsabile della società fallita ed adibito dal comodatario a casa coniugale).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018

corte

cassazione

15699

2018